

COMUNE DI PARODI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 01/2023

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA Di RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Dalla Residenza Comunale, addì 28 del mese di febbraio dell'anno duemilaventitre

Premesse in diritto

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 50 comma 10 D. Lgs. 267/2000, in merito alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'articolo 4 D. Lgs. 165/2001, in merito al principio di separatezza fra indirizzo e gestione, ai sensi del quale:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, in particolare la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'adozione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (comma 1);
- ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e che sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (comma 2);
- le attribuzioni dei dirigenti come indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (comma 3);

VISTO l'articolo 107 D. Lgs. 267/2000, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, ai sensi del quale:

- spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti degli enti locali (comma 1);
- lo Statuto e i regolamenti degli enti locali sono tenuti ad uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (ibidem);
- ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario, o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 (comma 2);
- i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione (comma 6);

VISTO l'articolo 109 comma 1 D. Lgs. 267/2000, in materia di conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi del quale:

- gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50 comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;

- l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;
- gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro (ibidem);

VISTO l'articolo 109 comma 3 D. Lgs. 267/2000, in materia di enucleazione, non tassativa, dei compiti, attribuiti ai dirigenti, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti, con particolare riferimento:

- alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- alla responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- alla stipulazione dei contratti;
- agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- agli atti di amministrazione e gestione del personale;
- ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati (dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo), ivi compresi i provvedimenti in materia edilizia;
- ai provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché ai poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- alle attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

VISTO l'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000 che prevede che il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 107 comma 4 D. Lgs. 267/2000 le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 4 comma 1 D. Lgs. 165/2001, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
- ai sensi dell'articolo 109 comma 2 D. Lgs. 267/2000, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000, in materia di funzioni del segretario;
- ai sensi dell'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, come modificato dall'articolo 29 comma 4 L. 488/2001, è prevista la facoltà, in capo agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, e fatta salva la facoltà di attribuzione al segretario comunale di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000, anche con la finalità di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto, ora, dall'articolo 4 D. Lgs. 165/2001 e all'articolo 107 D. Lgs. 267/2000, attributive ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, salvo il dovere di documentare ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il relativo contenimento della spesa;

VISTO l'articolo 13 comma 1 del CCNL stipulato in data 21/05/2018 (C.C.N.L. Funzioni Locali), il quale prevede che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, o lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e

organizzativa [lettera a)], o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum [lettera b)];

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 C.C.N.L. Funzioni Locali, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'articolo 13;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 14 C.C.N.L. Funzioni Locali:

- gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità (comma 1);
- per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere: della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D (comma 2);
- gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale (comma 3);
- i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente (comma 4);
- la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'articolo 15 (ibidem);
- gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia (ibidem);
- la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3 (ibidem);
- la revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'articolo 15 da parte del dipendente titolare, e in tal caso il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza (comma 5);

VISTO, altresì, l'articolo 15 C.C.N.L. Funzioni Locali, in materia di disciplina della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, che conferma che il trattamento economico accessorio del personale della categoria titolare delle posizioni organizzative, assorbente l'integralità delle competenze accessorie e delle indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, è composto dalla componente costituita dalla retribuzione di posizione e da quella costituita dalla retribuzione di risultato, trattamento (comma 1);

- l'importo della retribuzione di posizione, relativamente al personale della categoria D varia da un minimo di EURO 5.000,00 ad un massimo di EURO 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa (comma 2);
- ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa (ibidem);
- gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (comma 4);

VISTI, altresì:

- l'articolo 17 comma 3 CCNL Funzioni Locali, che prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, nell'ipotesi, in cui, fra l'altro, pure essendo in servizio dipendenti di categoria D, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
- l'articolo 17 comma 5 CCNL Funzioni Locali, ai sensi del quale il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del citato comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'articolo 18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.9.2000;

DATO ATTO CHE in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. Funzioni Locali, triennio 2019-2021 (C.C.N.L. in data 16/11/2022), il cui Titolo III reca una nuova disciplina dell'ordinamento professionale, comprensivo del nuovo sistema di classificazione e dell'istituzione, e relativa disciplina, degli incarichi di elevata qualificazione, sostitutivi degli incarichi di posizione organizzativa;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 comma 1 C.C.N.L. in data 16/11/2022, che, con la finalità di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme del medesimo Titolo III, stabilisce l'entrata in vigore del detto Titolo III il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del medesimo C.C.N.L.;

VISTA e richiamata la deliberazione G.C. n. 30/2019 in data 10.05.2019, recante approvazione, per quanto nella presente sede interessa, dei criteri generali in ordine al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, all'uopo modificando altresì il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE, in particolare, i detti criteri prevedono:

- la competenza in capo alla Giunta Comunale relativamente all'istituzione delle posizioni organizzative;
- la competenza in capo al Sindaco relativamente al conferimento del relativo incarico;
- il conferimento dell'incarico mediante apposito atto scritto e motivato, sulla base dei criteri generali richiesti dal C.C.N.L. Funzioni Locali;
- la definizione, in sede di atto del conferimento dell'incarico, delle funzioni e delle attività affidate;
- la determinazione della retribuzione di posizione e la spettanza della retribuzione di risultato a vantaggio dell'incaricato nei limiti e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva vigente;
- l'attribuzione dell'incarico a personale inquadrato in categoria D e, in via temporanea ed eccezionale, nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 17 commi 3, 4 e 5, altresì, al personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;

DATO ATTO CHE, ai fini dell'individuazione dei soggetti da incaricare, il Sindaco effettua la scelta e la valutazione, con il supporto del Segretario, nonché del Nucleo di Valutazione ove istituito, sulla base ed in relazione alle funzioni ed attività da svolgere seguendo parametri ivi individuati;

PRESO ATTO dell'assetto organizzativo attuale del Comune di Parodi Ligure, come registrato in sede di Documento Unico di Programmazione DUP, dando atto che sono istituiti i seguenti servizi:

- Servizio Economico Finanziario, comprendente l'ufficio tributario, l'ufficio entrate, l'ufficio personale;
- Servizio Amministrativo demografico, comprendente Anagrafe, Stato Civile, elettorale;
- Servizio Tecnico, ufficio lavori pubblici;

VISTO e richiamato il decreto sindacale n. 02 in data 17.05.2019, con il quale sono stati individuati i responsabili di servizio del Comune di Parodi Ligure, e che risulta, allo stato, scaduto, e, pertanto, per la parte non variata dal sopravvenuto decreto sindacale 01/2022, di cui *infra*, in regime di ultrattività, da intendersi confermato fino alla presente data;

RICHIAMATO il decreto sindacale numero 01/2022 in data 10.06.2022, con il quale, in forza di intervenuto radicale mutamento organizzativo in ragione di intervenuto collocamento in regime di aspettativa del responsabile del servizio finanziario, unico dipendente nell'organico del Comune di categoria D, e nell'utilizzo della facoltà di cui all'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, e s.m.i., vale a dire la facoltà di attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi, ivi compreso il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, si è proceduto all'individuazione, fino a diversa soluzione organizzativa, del responsabile del Servizio Economico Finanziario Tributario del Comune nella persona del Sindaco pro tempore;

DATO ATTO CHE la struttura organizzativa non comprende personale con qualifica dirigenziale, fatta eccezione per la figura del segretario comunale;

RITENUTO confermativamente, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) D.Lgs. 267/2000:

- attribuire al segretario comunale, la responsabilità della gestione giuridica del personale;
- attribuire al segretario comunale, in ragione della professionalità posseduta, le funzioni di presidenza delle commissioni di concorso, nonché, in generale, la responsabilità di procedimento in merito alle procedure selettive delle risorse umane;

RITENUTO necessario procedere, per la parte non variata dal citato decreto 01/2022, alla nuova attribuzione, superando il regime di ultrattività, o prorogatio fino alla presente data vigente, secondo quanto segue, in ragione delle professionalità attualmente esistenti, anche nell'utilizzo della facoltà di cui all'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, e s.m.i., tenuto conto della modifica organizzativa intervenuta:

- attribuire al Sindaco, dottoressa Carolina Ruzza, la responsabilità del servizio Amministrativo, con particolare riferimento all'ufficio demografico;
- confermare l'individuazione, quale addetto all'ufficio demografico, in relazione alle attività dell'anagrafe, dello stato civile, del servizio elettorale, della leva, della statistica, e quale addetto all'ufficio segreteria e affari generali, alle attività dell'informatica e comunicazione istituzionale la dottoressa Paola Merlo, dipendente di categoria professionale C, dotata della necessaria esperienza e professionalità;
- dare atto, relativamente al Servizio Tecnico, ufficio urbanistica edilizia privata, che la funzione è svolta dall'Unione Montana Val Lemme;
- confermare, relativamente al Servizio Tecnico, ufficio lavori pubblici, comprensivo delle attività di disposizione del patrimonio immobiliare, la responsabilità in capo al Geom. Francesco Bisignano, dipendente dell'Unione Montana, in posizione di distacco, dipendente dotato dei richiesti requisiti dell'adeguatezza alle funzioni ed alle attività da svolgere, compresi i programmi da realizzare, ivi compresi i requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale, l'esperienza acquisiti nel corso degli anni;
- relativamente all'ufficio tecnico manutentivo, demandare la responsabilità ai componenti dell'organo esecutivo, in particolare in persona del Sindaco pro tempore;
- attribuire al segretario comunale, ai fini di assicurare la funzionalità, il potere sostitutivo in caso di assenza degli incaricati di responsabilità di servizio;
- al segretario comunale, oltre ai ruoli attribuiti dalla Legge, con particolare riferimento al ruolo di responsabile anticorruzione, vengono confermate le competenze di organo disciplinare ai sensi dell'articolo 55 D.Lgs. 165/2001, e di organo monocratico sostitutivo del nucleo di valutazione in attesa di diversa soluzione organizzativa, nonché di organo sostitutivo ai sensi all'articolo 1 comma 9-bis L. 241/1990;
- per contro, in ragione della consistenza della struttura organizzativa, non necessita l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 53 comma 23 L. 388/2000 e s.m.i.;

- attribuire al Sindaco pro tempore la competenza per la stipula dei contratti di lavori, servizi, forniture, in forma pubblica amministrativa, in sostituzione del segretario comunale, ove il medesimo segretario comunale svolga attività rogante ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) D.Lgs. 267/2000;
- attribuire al segretario comunale il ruolo di responsabile della transizione digitale, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 82/2005;
- relativamente all'ufficio attività produttive, comprensivo del commercio, confermare la responsabilità in capo al Sindaco pro tempore;
- relativamente al Servizio di Polizia Locale, la responsabilità resta in capo al Sindaco pro tempore in qualità di autorità di sicurezza pubblica;
- relativamente ai compiti di natura sanitaria, comprensivi delle funzioni inerenti l'emissione di provvedimenti in materia di emissioni sonore, di qualità dell'acqua a scopo idropotabile, di rimozione dei rifiuti, la competenza resta in capo al Sindaco pro tempore;

DATO ATTO CHE, con particolare riferimento alla motivazione:

- i requisiti culturali e di formazione sono sufficientemente soddisfatti in rapporto alla professionalità richiesta;
- i requisiti di adeguatezza risultano soddisfatti in rapporto alla esperienza, derivante dalla anzianità di servizio e dalla anzianità di servizio nel ruolo di responsabile di servizio, nonché alla attitudine alla soddisfazione della domanda, sia interna che esterna, nonché alla relazionalità;
- infine, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare espressi in sede di Documento Unico di Programmazione, l'attuale risorsa umana come sopra delineata, salva adozione di misure organizzative migliorative, risulta adeguata all'espletamento dell'incarico;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DECRETA

1. Di nominare, nell'osservanza dei i criteri generali approvati ai sensi della deliberazione G.C. n. 30/2019 in data 10.05.2019, e fermo restando quanto previsto dal decreto sindacale numero 01/2022 in data 10.06.2022, attualmente in corso e per la parte non eventualmente variata dal presente, i responsabili di servizio del Comune di Parodi Ligure secondo quanto segue:
 - Dottoressa Carolina Ruzza, Sindaco *pro tempore*, quale responsabile del servizio Amministrativo, con particolare riferimento all'ufficio demografico;
 - Geom. Francesco Bisignano, dipendente dell'Unione Montana, categoria D6, in posizione di distacco, quale responsabile del Servizio Tecnico, ufficio lavori pubblici, comprensivo delle attività di disposizione del patrimonio immobiliare;
2. Di attribuire al segretario comunale avv. Gian Carlo Rapetti il ruolo di responsabile della transizione digitale, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 82/2005;
3. Di attribuire, in capo al segretario comunale, il ruolo di sostituto dei Responsabili di servizio, in caso di assenza o impedimento;
4. Di confermare la nomina del segretario comunale, quale funzionario responsabile anticorruzione e funzionario responsabile per la trasparenza;
5. Di confermare in capo al segretario comunale la responsabilità della gestione del personale, nonché la responsabilità delle procedure selettive delle risorse umane, nonché di organo monocratico sostitutivo del nucleo di valutazione in attesa di diversa soluzione organizzativa;
6. Di attribuire al segretario comunale il potere sostitutivo di cui all'articolo 1 comma 9-bis L. 241/1990;

- 7.** Di attribuire al segretario comunale la funzione di organo disciplinare ai sensi dell'articolo 55 D.Lgs. 165/2001;
- 8.** Di attribuire al Sindaco pro tempore la competenza per la stipula dei contratti di lavori, servizi, forniture, in forma pubblica amministrativa, in sostituzione del segretario comunale, ove il medesimo segretario comunale svolga attività rogante ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) D.Lgs. 267/2000;
- 9.** Di individuare altresì, quale addetto all'ufficio demografico, in relazione alle attività dell'anagrafe, dello stato civile, del servizio elettorale, della leva, della statistica, e quale addetto all'ufficio segreteria e affari generali, alle attività dell'informatica e comunicazione istituzionale la dott. Paola Merlo, dipendente di categoria professionale C, ivi comprese, la funzione di ufficiale di stato civile e di anagrafe (comprese abilitazioni anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR accesso piattaforma GePI per i controlli anagrafici e del nucleo familiare), di responsabile per la sicurezza degli accessi al CNSD (centro nazionale dei servizi demografici), la funzione di responsabile dell'ufficio statistica e attività censuarie, leva, toponomastica (comprensiva del ANNSCU archivio nazionale stradari e numeri civici), di accesso all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema Monade;
- 10.** relativamente all'ufficio tecnico manutentivo, demandare la responsabilità ai componenti dell'organo esecutivo, in particolare in persona del Sindaco pro tempore;
- 11.** Di dare atto che relativamente all'ufficio attività produttive, comprensivo del commercio, la responsabilità è in capo al Sindaco;
- 12.** Di dare atto che relativamente al Servizio di Polizia Locale, la responsabilità resta in capo al Sindaco in qualità di autorità di sicurezza pubblica;
- 13.** Di fare salva, relativamente ai compiti di natura sanitaria, comprensivi delle funzioni inerenti l'emissione di provvedimenti in materia di emissioni sonore, di qualità dell'acqua a scopo idropotabile, di rimozione dei rifiuti, la competenza in capo al Sindaco;
- 14.** Di stabilire che:
 - le funzioni in capo al Responsabile del Servizio sono normate dall'art. 107 D. Lgs. 267/2000, e dalla normativa, anche comunale, vigente ed eventualmente meglio dettagliate dal Piano Esecutivo di Gestione e di direttiva sindacale;
 - il responsabile di Servizio, ferme le competenze in capo al segretario comunale, si avvale, disponendo dei relativi poteri di gestione, del personale, anche in quota, attribuito in sede di PEG;
- 15.** La presente nomina ha durata di anni tre a partire dalla presente data, e, dal momento della scadenza, fino a nuova nomina dispiagherà efficacia in regime di proroga.

Il Sindaco
F.to Carolina Ruzza

VISTO, il redattore SEGRETARIO COMUNALE
Gian Carlo Rapetti